

(N. 2488)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dei Lavori Pubblici**

(TOGNI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(MEDICI)

e col **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

(COLOMBO)

NELLA SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 1958

Finanziamento integrativo per il risanamento dei « Sassi » di Matera.

ONOREVOLI SENATORI. — Come è noto con la legge 17 maggio 1952, n. 619, fu disposto un complesso organico e coordinato di provvidenze atte a conseguire il risanamento dei rioni dei « Sassi » in Matera.

Per le espropriazioni e per le opere indicate nel 1° e 2° comma dell'articolo 15 furono stanziati nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici complessivamente lire 5.200.000.000. Senonchè è risultato che i fondi così stanziati non sono sufficienti ad attuare il programma originariamente fissato nè quello che, in seguito ai risultati di più precise indagini, è necessario proporsi.

L'integrazione necessaria per la costruzione di nuovi alloggi ammonta a lire 220.000.000 mentre quella occorrente per il completamento dei servizi pubblici, per il pagamento delle indennità di espropriazione e per il risanamento urbanistico dei « Sassi » si aggira intorno ai 2 miliardi. Poichè, però, ad alcune delle predette opere potrà provvedersi con i benefici di altre disposizioni di legge, l'integrazione di fondi può essere limitata a lire 1 miliardo e 800.000.000.

È stato, pertanto, predisposto l'unito disegno di legge con il quale viene autorizzata (articolo 1) per il completamento dei lavori di ri-

LEGISLATURA II - 1953-58 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sanamento dei rioni dei « Sassi » nell'abitato di Matera l'ulteriore spesa di lire 1 miliardo e 800.000.000 ripartita in quattro esercizi a decorrere dal 1958-59.

L'articolo 2 stabilisce che il Provveditore per la Basilicata provvederà entro due mesi dalla pubblicazione della legge a compilare un programma integrativo di quello a suo tempo compilato ai sensi della legge 17 maggio 1952, n. 619.

Con lo stesso articolo si specifica anche che tale programma deve contenere una nuova indicazione degli ambienti inabitabili e dei loro occupanti quella degli ambienti suscettibili di idonea sistemazione e l'ordine da seguire per lo sgombero degli ambienti inabitabili. Ciò in

quanto l'Ufficio del Genio civile di Matera nelle sue indagini ha riscontrato una notevole discordanza fra la situazione effettiva dei rioni dei « Sassi » e quella indicata nel programma precedentemente predisposto ed approvato.

Essendosi inoltre rilevato che esistono nei « Sassi » 311 case inabitabili nelle quali le famiglie attualmente occupanti sono subentrate dopo il 19 gennaio 1951 e pertanto, a norma dell'articolo 7 della legge 19 gennaio 1952, numero 119, non avrebbero titolo all'assegnazione dell'alloggio, con l'articolo 4 del presente disegno di legge la predetta data del 1° gennaio 1951 è stata sostituita con quella del 1° ottobre 1956. Altrimenti non sarebbe possibile attuare in pieno il risanamento di che trattasi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Per le espropriazioni e le opere previste nel 1° e 2° comma dell'articolo 5 della legge 17 maggio 1952, n. 619, è autorizzata una ulteriore spesa di lire 1.800.000.000 da ripartirsi in ragione di lire 300.000.000 nell'esercizio 1958-59, di lire 500.000.000 in ciascuno degli esercizi 1959-60 e 1960-61, di lire 300.000.000 nell'esercizio 1961-62 e di lire 200 milioni nell'esercizio 1962-63.

Le somme non impegnate in un'esercizio sono utilizzabili negli esercizi successivi.

All'onere dipendente dall'applicazione del presente articolo si provvede per l'esercizio 1958-59 con riduzione di lire 300 milioni dal fondo speciale incluso nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo per fronteggiare oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Art. 2.

Nel termine di due mesi dalla pubblicazione della presente legge il Provveditore alle Opere pubbliche per la Basilicata, in relazione alle somme autorizzate dalla legge medesima, prov-

vederà a compilare un programma integrativo delle opere e degli interventi necessari per attuare i provvedimenti previsti dalle lettere a) e b) del 1° comma dell'articolo 1 della citata legge 17 maggio 1952, n. 619.

Il programma di cui al precedente comma deve contenere una nuova indicazione degli ambienti inabitabili e dei loro occupanti, quella degli ambienti suscettibili di idonea sistemazione e l'ordine da seguire per lo sgombero degli ambienti inabitabili. Tali indicazioni sostituiranno quelle contenute nel programma compilato ai sensi dell'articolo 1 della legge 17 maggio 1952, n. 619.

Art. 3.

All'approvazione del programma integrativo si procederà nei modi e nei termini stabiliti dall'articolo 2 della legge 17 maggio 1952, numero 619.

Art. 4.

Il secondo comma dell'articolo 7 della legge 17 maggio 1952, n. 619, è sostituito dal seguente:

« Ogni capo famiglia, cui sia stata notificata l'ordinanza di sgombero, ha titolo all'assegnazione di un alloggio nelle case popolari costruite in applicazione della presente legge, sem-

LEGISLATURA II - 1953-58 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

prechè risulti che egli, alla data del 1° ottobre 1956 occupava il locale successivamente dichiarato inabitabile e si trovi in possesso dei requisiti prescritti dalle norme vigenti sull'edilizia popolare ».

Art. 5.

Nell'attuazione del piano di risanamento previsto dalla legge 17 maggio 1952, n. 619, è consentita la formazione di idonee unità edilizie per abitazioni da ricavarsi mediante composizione e riattamento di ambienti espropriati in attuazione della legge stessa.

Gli alloggi così ricavati sono assegnati a famiglie abitanti nei rioni dei « Sassi » ed occu-

panti ambienti inabitabili o da demolirsi per ragioni urbanistiche, e sono soggetti a tutte le norme stabilite dalla legge 17 maggio 1952, n. 619, per i nuovi alloggi.

Art. 6.

Gli atti e i contratti occorrenti per l'attuazione della presente legge sono esenti dalla tassa di bollo e di concessione governativa e dei diritti catastali.

Detti atti ove vi siano soggetti, scontano le sole imposte fisse di registro ed ipotecarie, salvi gli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari, nonchè i diritti e compensi spettanti agli uffici finanziari.